

# **Allegato 4**

**Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim**

## **Regolamento per la liquidazione parziale**

Il presente regolamento per la liquidazione parziale si fonda sugli articoli 53b e 53d LPP, sugli articoli 27g e 27h OPP 2 e sull'articolo 29 del Regolamento della previdenza.

## **Art. 1 Condizioni**

<sup>1</sup> Le condizioni di una liquidazione parziale sono adempiute se :

- a) si verifica una notevole diminuzione dell'effettivo di assicurati ;
- b) la ristrutturazione dell'azienda di un datore di lavoro è connessa con una diminuzione dell'effettivo di assicurati oppure
- c) se il contratto di affiliazione è sciolto e la fondazione viene continuata.

<sup>2</sup> Una riduzione dell'effettivo di assicurati è considerata notevole se comporta almeno le seguenti riduzioni dell'effettivo di assicurati e delle risorse vincolate :

Dimensione dell'effettivo di assicurati	Riduzione dell'effettivo di assicurati e delle risorse vincolate del
> 100 persone	10 %
50 – 99 persone	20 %
10 – 49 persone	30 %
5 – 10 persone	50 %

<sup>3</sup> È data una ristrutturazione se i settori d'attività di un'impresa sono riuniti, sospesi, venduti, trasferiti o modificati in altro modo e tali operazioni comportano una riduzione dell'effettivo di assicurati e delle risorse vincolate a livello individuale nella misura seguente :

Dimensione dell'effettivo di assicurati	Riduzione dell'effettivo di assicurati e delle risorse vincolate del
> 100 persone	5 %
50 – 99 persone	10 %
10 – 49 persone	15 %
5 – 10 persone	25 %

<sup>4</sup> È determinante il ridimensionamento dell'effettivo di assicurati o una ristrutturazione o riduzione delle risorse vincolate che si realizzano entro un lasso di tempo di 12 mesi secondo una corrispondente decisione degli organi competenti della ditta. Se il piano di ridimensionamento prevede un periodo più lungo o più breve, questo termine è determinante.

## **Art. 2 Quota del patrimonio di previdenza libero**

<sup>1</sup> Se le condizioni per una liquidazione parziale sono adempiute, in caso di uscite individuali vi è un diritto individuale e in caso di uscita collettiva vi è un diritto individuale o collettivo a una quota delle risorse libere.

<sup>2</sup> È data uscita collettiva se un gruppo di almeno dieci destinatari passa insieme a un altro istituto di previdenza.

<sup>3</sup> In caso di uscita collettiva, le risorse libere sono trasferite a titolo collettivo, se le riserve di fluttuazione del valore (teorico) della fondazione destinataria sono accumulate almeno per la metà, in caso contrario sono trasferite individualmente. In caso di uscita collettiva non è dato il diritto a un trasferimento individuale della quota delle risorse libere.

### **Art. 3 Patrimonio libero e disavanzo**

<sup>1</sup> Per patrimonio libero s'intende il risultato positivo che scaturisce dalla somma degli attivi dedotte le riserve di fluttuazione del valore esposte nel bilancio commerciale, le riserve dei contributi del datore di lavoro, i capitali di terzi, come passivi transitori, altri creditori e debiti, nonché ridotto delle risorse vincolate regolamentari dei destinatari (averi di vecchiaia, averi di libero passaggio o capitali di copertura delle rendite) e gli accantonamenti attuariali.

Gli accantonamenti attuariali e le riserve di fluttuazione del valore sono retti dalle corrispondenti disposizioni regolamentari.

<sup>2</sup> Se, nel momento determinante, vi è una copertura insufficiente della fondazione ai sensi dell'articolo 44 OPP 2, le prestazioni d'uscita dei destinatari interessati devono essere ridotte proporzionalmente del disavanzo attuariale. L'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP non può quindi essere ridotto.

<sup>3</sup> Il diritto dei destinatari rimanenti nell'istituto di previdenza alle risorse libere e alle riserve è sempre di tipo collettivo. Anche un eventuale disavanzo rimane ai destinatari a titolo collettivo.

<sup>4</sup> Se gli attivi e i passivi determinanti variano di oltre il 5 per cento fra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento del patrimonio libero, ha luogo un corrispondente adeguamento.

### **Art. 4 Quota degli accantonamenti attuariali e delle riserve di fluttuazione**

<sup>1</sup> In caso di uscita collettiva, oltre al diritto individuale o collettivo alle risorse libere, esiste un diritto collettivo proporzionale alle riserve di fluttuazione del valore e, per quanto rischi corrispondenti siano pure trasferiti, anche un diritto collettivo e proporzionale agli accantonamenti attuariali. Il Consiglio di fondazione prende una decisione in merito.

<sup>2</sup> Un diritto collettivo agli accantonamenti attuariali e alle riserve di fluttuazione del valore non è dato, se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che esce a titolo collettivo dall'istituto.

<sup>3</sup> Il diritto proporzionale agli accantonamenti attuariali e alle riserve di fluttuazione del valore è determinato in funzione delle constatazioni dell'esperto di previdenza professionale o dei valori esposti nel bilancio commerciale determinante. Il diritto del collettivo uscente alle riserve di fluttuazione del valore corrisponde al suo diritto proporzionale al capitale di risparmio e copertura.

Il diritto va ridotto proporzionalmente se i destinatari uscenti hanno contribuito in misura minore all'aumento degli accantonamenti corrispondenti rispetto agli assicurati rimanenti.

<sup>4</sup> Se gli attivi e i passivi determinanti variano di oltre il 5 per cento fra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento degli accantonamenti attuariali e delle riserve di fluttuazione del valore, ha luogo un corrispondente adeguamento.

<sup>5</sup> Il genere e l'entità dei rischi connessi, nonché il giorno di riferimento per il trasferimento ed eventuali variazioni secondo il capoverso 4 vanno fissati per scritto nel contratto di trasferimento.

#### **Art. 5 Giorno di riferimento e base**

<sup>1</sup> Il giorno di riferimento per la determinazione del patrimonio libero, degli accantonamenti attuariali e delle riserve di fluttuazione del valore o di una copertura insufficiente è il giorno di chiusura del bilancio che risulta temporalmente più vicino alla scadenza del periodo previsto dopo l'evento che ha causato la liquidazione parziale (art. 1 cpv. 4).

<sup>2</sup> Determinanti per la fissazione del patrimonio libero o del disavanzo sono il bilancio commerciale verificato dall'organo di controllo e il rapporto attuariale allestito dall'esperto di previdenza professionale per il giorno di riferimento.

#### **Art. 6 Piano di ripartizione**

<sup>1</sup> La suddivisione del patrimonio libero ha luogo in una prima fase fra i gruppi di beneficiari di rendite o di assicurati in funzione delle somme dei capitali di copertura delle rendite o delle prestazioni di uscita che ricadono su entrambi i gruppi.

<sup>2</sup> La suddivisione delle pretese ha luogo in una seconda fase in funzione

- dei capitali di copertura individuali presso i beneficiari di rendite,
- delle prestazioni d'uscita computabili e degli anni di contributi completi presso gli assicurati.

I criteri « prestazione d'uscita computabile » e « anni di contributi » sono ponderati ciascuno nella misura del 50 per cento.

Per prestazione d'uscita computabile degli assicurati s'intende la prestazione d'uscita effettiva dedotti i depositi di libero passaggio e le somme di riscatto che sono state apportate nella fondazione negli ultimi cinque anni prima del giorno di riferimento, a cui si aggiungono le prestazioni di uscita apportate nello stesso periodo (prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazione / divorzio).

<sup>3</sup> Per trasferimenti collettivi occorre stipulare un contratto di trasferimento. Quest'ultimo va sottoposto per conoscenza all'autorità di vigilanza. Il trasferimento delle pretese individuali è retto dagli articoli 3 – 5 e 25f LFLP.

## **Art. 7 Procedura**

<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione constata l'esistenza della fattispecie della liquidazione parziale e decide l'esecuzione della liquidazione parziale. Esso deve definire in particolare l'evento che ha causato la liquidazione parziale, il suo momento preciso e il periodo determinante ai sensi dell'articolo 1 capoverso 4.

<sup>2</sup> Nel quadro delle disposizioni legali e del presente regolamento nonché in base a una perizia dell'esperto di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione fissa

- le risorse libere ;
- gli accantonamenti attuariali e le riserve di fluttuazione del valore ;
- il disavanzo e la sua attribuzione, e
- il piano di ripartizione.

Esso deve informare l'autorità di vigilanza, l'organo di controllo e l'esperto di previdenza professionale.

Se è probabile il caso di liquidazione parziale connessa a un disavanzo attuariale (copertura insufficiente), il Consiglio di fondazione può decidere di ridurre adeguatamente la prestazione di libero passaggio degli assicurati interessati dalla liquidazione parziale. Un eventuale pagamento successivo ha luogo con la crescita in giudicato della liquidazione parziale.

<sup>3</sup> Il Consiglio di fondazione informa per scritto i beneficiari di rendite e gli assicurati sulla liquidazione parziale, precisando le singole fasi procedurali e indicando che hanno la possibilità di consultare il bilancio commerciale determinante, il rapporto attuariale e il piano di ripartizione durante 30 giorni nella sede dell'istituto di previdenza.

Se non si può garantire che l'informazione scritta pervenga a tutte le persone interessate, il Consiglio di fondazione ne predispose la pubblicazione per tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

<sup>4</sup> I beneficiari di rendite e gli assicurati hanno il diritto di interporre reclamo presso il Consiglio di fondazione nel termine di 30 giorni previsto per la consultazione per quanto riguarda le condizioni della liquidazione parziale, nonché contro la procedura e il piano di ripartizione.

<sup>5</sup> Se vi sono reclami, questi ultimi vanno trattati dal Consiglio di fondazione dopo consultazione dei ricorrenti e sono oggetto di una risposta scritta. Se sono accolti, ha luogo un corrispondente adeguamento del piano di ripartizione o della procedura.

<sup>6</sup> Allo scadere del termine di consultazione, il Consiglio di fondazione informa l'autorità di vigilanza sui reclami pervenuti ed eventualmente sul loro disbrigo.

Se non vi sono reclami o se questi ultimi possono essere sbrigati in modo consensuale, il Consiglio di fondazione attua il piano di ripartizione a condizione che esista una dichiarazione scritta

dell'autorità di vigilanza in cui quest'ultima conferma che nel termine prescritto non le è pervenuto alcun ricorso. La liquidazione parziale cresce quindi in giudicato.

<sup>7</sup> Se non si raggiunge un accordo, il Consiglio di fondazione trasferisce all'autorità di vigilanza il reclamo con il suo parere scritto ed eventuali altri documenti.

L'autorità di vigilanza verifica e decide in merito alle condizioni, alla procedura, al piano di ripartizione e al reclamo.

<sup>8</sup> La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 74 LPP entro 30 giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo solo se il presidente della divisione competente del Tribunale amministrativo di ricorso o il giudice istruttore lo decide d'ufficio o su richiesta del ricorrente.

### **Art. 8 Decisione / modifica / consegna**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio di fondazione nella sua seduta del 22.10.2009. Il regolamento è stato approvato dall'autorità di vigilanza competente e consegnato a tutti i destinatari.

Arlesheim, 22 ottobre 2009

Il Consiglio di fondazione